



Milano, 01 Ottobre 2026

ATLETI DILETTANTI: SUI PREMI RITORNA L'ESENZIONE FINO A 300 EURO ANNUI

L'esenzione della ritenuta di acconto entro i 300 euro annui sarà applicabile solo sui premi sportivi corrisposti agli atleti del settore dilettantistico. Non sarà valida, dunque, per i premi corrisposti ai tecnici (come prevede invece la L. 36/2021), ma solo per quelli ottenuti sulla base di risultati riportati nelle gare, anche a titolo di partecipazione a raduni da parte di Coni, Cip, FSN, ASD/SSD. Per stabilire il limite di esenzione non va considerato il singolo premio, ma quelli attribuiti nell'anno di imposta allo sportivo dallo stesso sostituto d'imposta. Se la soglia viene superata, occorrerà estendere la ritenuta sull'intero importo erogato nell'anno.

Nel calcolo del limite vanno considerati anche i riconoscimenti dal 1° gennaio con il prelievo del 20%.

Premi sportivi, reintrodotta per il 2026 l'esenzione dalla ritenuta di acconto entro la soglia di 300 euro annui ma solo per i premi corrisposti agli atleti. È quanto prevede il Decreto 38, in vigore dal 28 marzo 2026 che, tra le novità, ripristina, seppur temporaneamente, l'agevolazione prevista in ambito dilettantistico già oggetto di plurimi interventi legislativi.

La norma prevede l'esenzione da ritenuta per le somme corrisposte entro i 300 euro a titolo di premio agli atleti in occasione delle manifestazioni sportive dilettantistiche. Una misura che si differenzia dalla disciplina contemplata originariamente dal Decreto-Legge 36/21 che estendeva questo incentivo anche ai premi assegnati ai tecnici.

Il presupposto per godere dell'esenzione è che i premi siano corrisposti per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, da parte di Coni, Cip, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 36, D. Lgs. 36/21).

Questa disposizione aveva riscritto il trattamento fiscale previsto per i premi sportivi rispetto all'assetto ante Riforma, ove gli stessi rientravano nell'esenzione fiscale entro la soglia di 10.000 euro annui. Ciò al pari di quanto previsto prima per i compensi sportivi, anche se i premi non costituiscono un corrispettivo per una prestazione resa, ma un riconoscimento legato alla partecipazione ad attività agonistiche o competitive.

In questo quadro vanno intesi i diversi interventi legislativi che hanno cercato, a più riprese, di agevolare il sistema sportivo, prevedendo anche da ultimo un regime di esenzione fiscale per i premi sportivi entro la soglia dei 300 euro annui.

La misura continua, tuttavia, a destare non poche criticità presenti a livello applicativo, in quanto per la determinazione del limite di esenzione è necessario considerare non il singolo premio, ma tutti i premi corrisposti nell'anno d'imposta all'atleta dallo stesso sostituto di imposta, applicando, in caso di superamento del limite di 300 euro, la ritenuta sull'intero importo erogato nell'anno, quindi anche su premi già corrisposti e rientranti nell'esenzione in quanto non superiori al limite fissato.

La norma, peraltro, prevede l'applicazione dell'agevolazione soltanto per un periodo limitato di tempo, dal 28 marzo fino al 31 dicembre di quest'anno, anche se ai fini del calcolo del limite dei 300 euro è necessario considerare anche i premi corrisposti a partire dal 1° gennaio ed assoggettati a ritenuta del 20%.

È certamente auspicabile, ai fini di una semplificazione, un ulteriore intervento normativo che introduca una soglia di esenzione assoluta e non relativa, prevedendo l'applicazione della ritenuta

soltanto sulle somme eccedenti un limite fisso che dovrà essere stabilito dal legislatore e la stabilità e continuità di questa misura per poter dare certezza agli Organismi sportivi.

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare AE 7 agosto 2026 n. 7/E: l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di Enti sportivi dilettantistici con particolare attenzione alla compatibilità tra il lucro che caratterizza le SSD rispetto alle ASD e la decommercializzazione IVA ed IRES, analizzando anche la dispensa dagli adempimenti e l'imponibilità delle cessioni dei contratti degli atleti.

Di seguito si illustrano i principali **temi** affrontati dall'Agenzia delle Entrate.

Regime di decommercializzazione IRES ed IVA (art. 148 TUIR e art. 4 c. 4 DPR 633/72).

La disciplina di favore non è accordata in modo automatico a qualsiasi SSD iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), ma solamente quelle che abbiano integrato nel proprio atto costitutivo e statuto le **clausole di non lucratività assoluta** prescritte per gli enti non commerciali dall'art. 148 c. 8 TUIR e dall'art. 4 c. 7 DPR 633/72. Qualora, invece, la SSD scelga di avvalersi della facoltà di **distribuire utili** o rimborsare il capitale nei limiti fissati dall'art. 8 D. Lgs. 36/2021, perde la natura di ente privo di scopo di lucro e **non** può applicare la **decommercializzazione** dei corrispettivi.

Si ricorda che il regime di decommercializzazione prevede che siano considerate **non commerciali**:

- la cessione anche a terzi di pubblicazioni effettuate prevalentemente ai propri associati;
- le attività (diverse da quelle considerate sempre commerciali) svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei seguenti soggetti:
 - iscritti, associati o partecipanti;
 - altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti;
 - tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Prestazioni sportive esenti e dispensa dagli adempimenti (art. 36 bis DL 75/2023 conv. in L. 112/2023)

L'**esenzione da IVA** riguarda le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, comprese le attività didattiche e formative, quando rese verso persone che praticano lo sport da parte di organismi senza fine di lucro, inclusi gli enti sportivi dilettantistici. Gli enti sportivi dilettantistici e gli organismi non lucrativi che erogano tali servizi possono avvalersi dell'opzione di **dispensa** dagli obblighi di **fatturazione e registrazione** (art. 36 bis DPR 633/72). Questa solleva dagli adempimenti formali per le sole operazioni esenti di **natura sportiva**, mentre restano fermi gli obblighi di fatturazione e registrazione per le eventuali operazioni imponibili realizzate dall'ente. A tal fine, occorre effettuare una comunicazione preventiva all'AE.

Trattamento IVA delle cessioni dei contratti degli atleti verso il professionismo

I compensi riscossi dalle ASD e SSD per la cessione del contratto di un atleta a club professionistici sono operazioni **imponibili** ai fini IVA, sulle quali deve essere applicata l'**aliquota ordinaria** mediante emissione di regolare fattura elettronica.

Compensi da lavoro sportivo, rimborsi forfettari ai volontari e disciplina IRAP

L'Agenzia delle Entrate conferma che la **franchigia** di 15.000 euro dei compensi erogati agli sportivi dilettantistici opera **a monte** sulla determinazione della base imponibile, indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata (lavoro autonomo, collaborazione



coordinata e continuativa o lavoro subordinato). Qualora il lavoratore sia assunto con contratto di lavoro dipendente, i primi 15.000 euro erogati non subiscono alcuna imposizione IRPEF. L'eventuale **eccedenza** viene tassata secondo le regole ordinarie dei redditi di lavoro dipendente applicando le ritenute previste in base agli scaglioni d'imposta. Per quanto riguarda i rimborsi forfettari erogati ai **volontari sportivi**, riconosciuti per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi entro il limite mensile di 400 euro, viene chiarito che:

- non concorrono alla formazione del reddito del volontario entro la soglia dei 400 euro mensili;
- devono essere comunicati trimestralmente tramite il RASD;
- pur non costituendo di per sé reddito, i rimborsi forfettari ricevuti dai volontari sono computati ai fini del raggiungimento del limite di 15.000 euro annui.

Pertanto, se un volontario percepisce nello stesso anno compensi da lavoro sportivo autonomo per 15.000 euro (o più) ed erogazioni a titolo di rimborso forfettario da un altro ente sportivo, il rimborso forfettario (es. 350 euro) assume integralmente natura imponibile quale reddito di lavoro autonomo. L'ente che eroga il rimborso è tenuto ad applicare la ritenuta d'acconto se il volontario comunica, mediante autocertificazione, il superamento del tetto dei 15.000 euro.

Con riferimento all'IRAP, la non concorrenza alla base imponibile dei compensi erogati ai **collaboratori coordinati e continuativi** nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro, si applica sia ai collaboratori di natura tecnico-sportiva, sia a quelli impiegati in attività di carattere amministrativo-gestionale.

Regime forfettario L. 133/99

Possono beneficiare della detassazione ai fini IRES dei proventi conseguiti dalle ASD e SSD nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e mediante raccolte pubbliche di fondi svolte in concomitanza di celebrazioni o ricorrenze:

- le associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica);
- le società di capitali e le società cooperative sportive dilettantistiche.

La fruizione della detassazione per queste tipologie di proventi resta vincolata al rispetto dei **limiti** formali e quantitativi di legge: l'ente deve aver esercitato l'opzione per il regime forfettario e gli eventi di raccolta fondi o attività connesse non devono superare il numero di due per ciascun anno solare, per un importo complessivo di proventi non superiore a 51.645,69 euro.

YOGA RICONOSCIUTO COME ATTIVITA' SPORTIVA

Il 16 settembre 2026 il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani che riconosce allo Yoga natura sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 39/2021.

Si tratta di un passaggio importante per il mondo dello sport dilettantistico e, in particolare, per tutte quelle ASD e SSD che da anni svolgono attività di Yoga.

Il provvedimento del Dipartimento per lo Sport ha, infatti, riconosciuto la natura sportiva di otto nuove discipline: **Kurash, Gushtingiri, Yoga, Droni FPV, Dodgeball, Speed Down, Tchoukball e Paddol.**

Per lo Yoga, questo rappresenta un cambiamento significativo: l'attività viene ora ricondotta a pieno titolo nell'ambito delle attività sportive riconosciute ai fini previsti dalla normativa vigente, senza doverla ricondurre alla Ginnastica attraverso la specialità "Ginnastica Yoga".

• Cosa cambia per le ASD e SSD

Il riconoscimento consente alle ASD e SSD che svolgono Yoga di indicare questa attività nell'ambito della propria pratica sportiva e di procedere, tramite l'Organismo sportivo affiliante, agli adempimenti necessari per l'iscrizione o l'aggiornamento della propria posizione nel **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).**

Il Dipartimento per lo Sport ha, infatti, previsto l'inserimento delle nuove attività nel Registro, con l'attribuzione dei relativi codici identificativi.

Il RASD rappresenta lo strumento attraverso il quale viene certificata la natura dilettantistica delle associazioni e società sportive e la loro iscrizione è collegata agli effetti previsti dall'ordinamento per gli enti sportivi dilettantistici.

- **Una novità importante per il settore Yoga**

Lo Yoga è da tempo una realtà ampiamente diffusa all'interno di palestre, associazioni e centri sportivi.

Il nuovo riconoscimento permette di collocare questa attività all'interno del sistema sportivo dilettantistico secondo un quadro normativo più definito, offrendo alle ASD e SSD che la praticano un riferimento istituzionale preciso.

Il provvedimento nasce dall'istruttoria condotta dal Dipartimento per lo Sport e dai relativi pareri acquisiti nell'ambito della procedura prevista dalla normativa.

- **Le indicazioni per le ASD/SSD**

Le ASD e SSD interessate sono invitate a verificare la propria posizione e, qualora svolgano attività di Yoga, a prestare attenzione ai conseguenti adempimenti amministrativi.

In particolare, sarà opportuno:

- verificare che lo **Yoga sia correttamente indicato tra le attività sportive praticate;**
- verificare la propria posizione all'interno del **RASD;**
- procedere, tramite l'Ente di promozione sportiva cui sono affiliate, agli eventuali aggiornamenti necessari;
- verificare il corretto inquadramento delle figure che svolgono attività sportiva e didattica, alla luce della normativa vigente sul lavoro sportivo.

L'iscrizione al RASD viene effettuata attraverso la piattaforma telematica del Registro e, per gli enti affiliati, la relativa procedura passa attraverso l'Organismo sportivo di riferimento.

- **Le conseguenze per le ASD/SSD interessate**

In conseguenza di ciò, le ASD/SSD potranno svolgere corsi di Yoga usufruendo delle agevolazioni fiscali e lavoristiche previste dalla Legge.

A titolo esemplificativo:

- i corrispettivi per la frequentazione dei corsi di Yoga saranno de-fiscalizzati sia dal punto di vista IVA, che delle Imposte Dirette;
- gli istruttori di Yoga potranno sottoscrivere co.co.co. sportivi con le esenzioni previste in materia di contributi previdenziali.

Al seguente link il testo del Decreto del Ministero: <https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/riconoscimento-natura-sportiva-delle-attivita-che-non-rientrano-tra-quelle-svolte-nell-ambito-di-fsn-dsa-o-eps-riconosciute-da-coni-e-cip/otto-nuove-attivita-riconosciute-come-sportive-pubblicato-il-primo-elenco-ai-sensi-del-dlgs-392021/>

DECADENZA DAL REGIME EX LEGGE 398/1991: GLI ENTI SPORTIVI HANNO DIRITTO AI COSTI FORFETTARI

La perdita del regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991 da parte di una ASD non consente di tassare integralmente i maggiori ricavi accertati senza considerare i costi sostenuti per produrli. Secondo la Cassazione, anche negli accertamenti induttivi devono essere riconosciuti i costi forfettari dell'ente, perché la determinazione del reddito deve rispettare la capacità contributiva. L'Amministrazione deve quindi quantificare il reddito netto, senza trasformare l'accertamento dei ricavi in una tassazione del loro ammontare lordo.

Quando una ASD perde il diritto al regime agevolato della Legge 398/1991, il Fisco non può limitarsi a tassare per intero i maggiori ricavi accertati: deve riconoscere, almeno in via presuntiva,

anche i costi sostenuti per produrli. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che ha messo un punto fermo sulla corretta quantificazione del reddito nei casi di decadenza dal regime forfettario, richiamando i principi sulla capacità contributiva già affermati dalla Corte Costituzionale.

1. Il regime forfettario della Legge 398/91

Le ASD e le SSD possono accedere, ricorrendo determinate condizioni, al regime forfettario previsto dalla Legge 398/91. Il meccanismo consente di calcolare in modo semplificato il reddito d'impresa derivante dalle attività commerciali esercitate, applicando un coefficiente di redditività pari al 3% dei proventi commerciali ed aggiungendo per intero le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 86 del TUIR. Il regime prevede anche modalità agevolate di applicazione dell'IVA e semplificazioni negli adempimenti contabili: l'articolo 2, comma 1, della Legge 398/91 esonera, infatti, gli enti che vi aderiscono dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del DPR 600/73.

Proprio questa semplificazione, però, può rivelarsi un'arma a doppio taglio in caso di decadenza dal regime. L'assenza di una contabilità rigorosa rischia infatti di tradursi, in sede di accertamento, nel disconoscimento dei costi sostenuti dall'associazione, quando non risulta possibile distinguere le poste riferibili all'attività commerciale da quelle relative all'attività istituzionale.

2. Il caso esaminato dalla Cassazione

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 15946/2026**. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva disapplicato il regime forfettario nei confronti di una ASD dopo aver rilevato la mancanza di alcuni requisiti, tra cui la presentazione del modello EAS e l'effettiva partecipazione degli associati alla vita ed alla gestione dell'ente.

Secondo un orientamento consolidato, l'accertamento sulla spettanza del regime agevolato va condotto sia sul piano formale sia in concreto, con onere della prova a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni vengono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione. L'applicabilità delle agevolazioni non dipende quindi solo dall'inserimento, nell'atto costitutivo e nello statuto, delle clausole indicate dall'articolo 148, comma 8, del TUIR, ma anche dalla verifica, sindacabile dal giudice di merito con congrua motivazione, che l'attività si svolga davvero nel pieno rispetto di quelle clausole. Nel caso in esame le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate a sostegno della disapplicazione hanno retto sia in appello, sia in Cassazione.

3. Il nodo dei costi non riconosciuti

A restare controversa, invece, è stata la quantificazione del reddito da sottoporre a tassazione. In sede di ricorso la ASD lamentava l'omesso riconoscimento dei costi sostenuti, documentati in un apposito prospetto, a fronte dei maggiori ricavi ripresi a tassazione dal Fisco. Tali costi erano stati disconosciuti dal giudice di merito, che aveva ritenuto non provata la loro inerenza, non essendo possibile distinguere, dal documento prodotto dalla ASD, le poste relative all'attività commerciale da quelle riferibili all'attività istituzionale.

Un'impostazione condivisibile in linea di principio, ha osservato la Cassazione, ma che va bilanciata con la giurisprudenza in tema di riconoscimento dei costi in misura forfettaria, tenendo conto anche dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 10/2023. Secondo la Suprema Corte, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo od induttivo puro, deve tenere conto dei costi determinati in maniera forfettaria e presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, in modo da rispettare il principio di capacità contributiva anche quando il Fisco ricorre a meccanismi di determinazione del reddito fondati su presunzioni.

4. Un principio valido per tutti gli accertamenti induttivi

Il chiarimento della Cassazione si applica a tutte le ipotesi di accertamento induttivo di maggiori ricavi, e quindi di maggiori redditi, compreso il caso in cui questi ultimi siano prodotti da una ASD per effetto del riconoscimento della natura commerciale dell'attività svolta e della conseguente disapplicazione del regime agevolato. Nel caso di specie, ha stabilito la Corte, il reddito deve



essere rideterminato tenendo conto dei costi sostenuti dalla ASD, stimati in modo forfettario, in assenza di una documentazione sufficiente sui costi effettivamente sostenuti. Per gli enti sportivi che rischiano la decadenza dalla Legge 398/91, si tratta di una garanzia non scontata: la perdita del regime agevolato non equivale automaticamente ad una tassazione sui ricavi lordi.

AFFITTO DI AZIENDA: IL CANONE È DOVUTO ANCHE SENZA FATTURA

La mancata emissione della fattura non esclude l'obbligo di pagamento del canone di affitto di azienda quando il corrispettivo deriva dal godimento del bene.

È questo il principio che emerge dalla recente **ordinanza n 25368/2026 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso contro una sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva collegato l'esigibilità del canone all'emissione della fattura.**

Secondo la Suprema Corte, infatti, il profilo fiscale relativo alla fatturazione ha una funzione diversa rispetto al rapporto contrattuale: **non incide sulla validità o sull'efficacia del contratto e non può condizionare l'obbligo di corrispondere il canone.**

Affitto d'azienda e mancata fattura: il caso

La vicenda nasce da un credito vantato da un lavoratore nei confronti della propria ex datrice di lavoro.

Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per **78.328,79 euro**, a titolo di risarcimento del danno derivante da licenziamento illegittimo.

Il tentativo di recuperare il credito attraverso un **pignoramento presso terzi** era però rimasto sostanzialmente insoddisfatto.

Tra la società debitrice ed un'altra società era in essere un contratto di affitto di azienda, che prevedeva un canone mensile di 4.000 euro.

La società coinvolta come terzo pignorato aveva sostenuto di non essere debitrice di alcuna somma perché, in base alla clausola contrattuale, il diritto alla corresponsione del canone sarebbe sorto soltanto con l'emissione della fattura da parte del concedente.

Nel caso concreto, le fatture non erano state emesse.

ROTTAMAZIONE 2026-2028: LO SCADENZIARIO ADER IN VISTA DEL 30 SETTEMBRE

Rottamazione quater e quinquies: l'ADER aggiorna il calendario in vista del 30 settembre

Il 30 settembre 2026 scadrà la prossima rata della rottamazione quinquies.

In tale occasione l'Ader ha recentemente aggiornato il servizio denominato *"Calendario delle Rottamazioni"* per **consultare anno per anno tutti i propri pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies.**

È bene soffermarsi su alcune novità fiscali recate dalla **Legge di conversione del DL fiscale.**

Per la rottamazione quinquies, il comma 2-bis inserito all'articolo 10 **prevede che la tolleranza di cinque giorni rispetto alle scadenze ordinarie si applicherà limitatamente ai pagamenti** previsti dalle lettere a) e c) del comma 95, articolo 1 della Legge di Bilancio 2026.

Si tratta nello specifico:

- dell'unica rata da versare entro il 31 luglio 2026 (già scaduta appunto);
- dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

L'Ader ha attivato un nuovo servizio per consultare il calendario delle Rateazioni in corso.

In particolare, è possibile accedere alla pagina preposta dell'Agenzia delle Riscossione dove consultare anno per anno, **dal 2026 al 2028, tutte le rate della:**

- Rottamazione quater,
- Rottamazione quinquies.

Nel frattempo, per non confondersi sulle proprie rate per chi ha aderito anche alla rottamazione quater ed ha in corso i pagamenti è possibile utilizzare il nuovo servizio della Riscossione che consente di visualizzare lo scadenziario 2026-2027-2028 per tutti i pagamenti delle due rottamazioni.

NUOVO BANDO “POLITICHE ATTIVE” DEL FONDO FOR.TE.

L'**Avviso 2/25** del [Fondo For.Te.](#) dedicato alle **Politiche Attive del Lavoro** è stato prorogato al **26 febbraio 2027**.

Tale Bando NAZIONALE conferisce un Contributo per la Formazione in favore dei nuovi Assunti; la domanda va presentata quando il dipendente non è stato ancora assunto, il nuovo dipendente potrà essere assunto subito dopo la presentazione della domanda; il neoassunto nel momento della presentazione della domanda deve essere disoccupato.

Dettagli Principali dell'Avviso 2/25

- **Obiettivo:** Finanziamento di piani formativi finalizzati all'inserimento lavorativo, alla qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento di disoccupati, inoccupati o lavoratori assunti negli ultimi 6 mesi.
- **Scadenza:** Prorogata dal 22 settembre 2026 al **26 febbraio 2027** (con presentazione a sportello).
- **Risorse:** L'avviso prevede un'ampia dotazione finanziaria con ulteriori incrementi e fondi residui gestiti a sportello.
- **Contributi:** Finanziamenti a fondo perduto per singola azienda compresi tra un minimo di **20.000 euro** (microimprese) ed un tetto massimo di **100.000 euro** in base alla dimensione aziendale.
- **Destinatari:** Tutte le aziende aderenti al Fondo For.Te. che intendono assumere o regolarizzare personale tramite percorsi di formazione dedicati.

Il contributo è piuttosto rilevante: 4.800 euro per la formazione che andranno in favore del Docente.

Indicazioni operative:

- **La formazione può essere anche in modalità on the job**
- **Il monte ore a disposizione è fino a 120**

La documentazione necessaria è la seguente:

- Documentazione attestante lo stato di disoccupazione del dipendente che dovrà essere assunto (DID del Centro per l'Impiego);
- Carta identità e codice fiscale del nuovo assunto specificando le sue mansioni;
- Visura Camerale aggiornata dell'Azienda (non datata oltre i sei mesi);
- Essere aderenti al Fondo For.Te.

Per scaricare il Bando ed inviare la domanda consultare la pagina ufficiale del [Fondo For.Te.](#); per ulteriori informazioni ed assistenza scrivere a: spanti.fabio@gmail.com.

NON È SUFFICIENTE UN REGOLAMENTO PER ELEGGERE UN LAVORATORE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nomina revocata perché effettuata in assenza di contratto collettivo. Legittimo limitare l'elettorato passivo ad alcune categorie di dipendenti

La Legge 76/2025, che ha disciplinato, in dichiarata attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, non risulta aver prodotto, sino ad ora, un numero significativo di esperienze. In compenso, ha già iniziato a generare contenziosi.

Si segnalano, al riguardo, due controversie, decise con sentenze (Tribunale di Roma 14 luglio 2026 e Tribunale di Rieti 22 luglio 2026), entrambe promosse da sindacati nella forma del procedimento per condotta antisindacale, contro due aziende a partecipazione pubblica che si erano avventurate sulla strada dell'inserimento di un rappresentante dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Rieti, la società, prima dell'entrata in vigore della Legge 76/2025, aveva previsto nello statuto la partecipazione al CdA di un rappresentante dei lavoratori. Dopo l'entrata in vigore della Legge, ha adottato un regolamento unilaterale per disciplinare le procedure di elezione del rappresentante medesimo. Il Tribunale ha dichiarato antisindacale il comportamento della società, in quanto violativo della disposizione della Legge 76/2025 che demanda ai contratti collettivi la definizione delle procedure di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori nel CdA, ravvisando in ciò una lesione delle prerogative sindacali.

Il Tribunale non ha ritenuto di dare rilevanza al fatto che il regolamento fosse stato inviato alle organizzazioni sindacali richiedendo pareri e osservazioni, in alcuni casi peraltro effettivamente pervenuti. Né ha ritenuto rilevante che le organizzazioni sindacali ricorrenti avessero manifestato il proprio disinteresse per la partecipazione ad una eventuale contrattazione collettiva e che una di esse avesse addirittura espresso la propria contrarietà *tout court* all'inserimento di un rappresentante dei lavoratori nel CdA.

Pertanto, il Tribunale non solo ha dichiarato antisindacale l'unilaterale predisposizione da parte della società del regolamento elettorale ordinandone la revoca, ma si è spinto ad ordinare anche la revoca della nomina del rappresentante dei lavoratori effettuata a conclusione delle elezioni svoltesi sulla base di tale regolamento. Se, come sembra, ciò significa porre nel nulla le deliberazioni societarie di nomina di un amministratore, si pone un delicato problema circa i limiti che può incontrare il potere del giudice del lavoro di rimuovere gli effetti della condotta antisindacale.

Diversa è la questione decisa dal Tribunale di Roma, che pure ha anch'essa a che vedere con il regolamento per l'elezione del rappresentante dei lavoratori nel CdA. Qui si discuteva non tanto della modalità (unilaterale o contrattuale) di predisposizione del regolamento, quanto del suo contenuto.

L'organizzazione sindacale ricorrente ha denunciato come discriminatorio ed antisindacale l'esclusione dall'elettorato passivo, prevista dal regolamento, di alcune categorie di lavoratori: i neoassunti da meno di un anno, i dipendenti a termine, quelli con ruoli apicali e quelli che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia durante il mandato del CdA, nonché i lavoratori con rapporto di lavoro sospeso per qualsiasi causa. Inoltre, e più in generale, il sindacato ha censurato anche la limitazione dell'elettorato passivo ai soli dipendenti dell'azienda, sostenendo che i lavoratori ben potrebbero designare un soggetto esterno.

Una censura, quest'ultima, respinta dal Tribunale, che rileva come la limitazione dell'elettorato passivo ai soli dipendenti sia coerente con la Legge, che ha inteso promuovere «la partecipazione alla gestione dell'azienda dei lavoratori che di quell'azienda siano dipendenti».

Quanto invece all'ineleggibilità di alcune categorie di lavoratori, il Tribunale ha ritenuto tali esclusioni ragionevoli e «coerenti con la funzione stessa del Consiglio di amministrazione e con l'esigenza di garantire requisiti di professionalità, indipendenza, stabilità e continuità nell'assolvimento della carica elettiva». Ha quindi escluso il carattere discriminatorio (e antisindacale) del regolamento elettorale adottato dall'azienda, rigettando il ricorso.

AGEVOLAZIONI

La norma

La Legge 76/2025 ha disciplinato la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti, ai risultati ed alla proprietà delle aziende.

Utili distribuiti



L'art. 5 della Legge ha incrementato a 5.000 euro, per il 2025, la soglia massima a cui applicare la tassazione agevolata in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10% del totale. L'art. 1, comma 9, della Legge 199/2025 ha stabilito che sulle somme fino a 5.000 euro erogate nel 2026-027 a titolo di partecipazione agli utili, sia applicata la tassazione dell'1%.

Dividendi

L'art. 6 della Legge 76/2025 ha disposto, sempre per il 2025, l'esenzione del 50% dei dividendi, derivanti da azioni attribuite ai dipendenti in sostituzione dei premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro all'anno. Tale disposizione è stata prorogata nel 2026 dall'art.1, comma 13, della Legge 199/2025.

Fonte: Il Sole-24 Ore

SERVIZI AGENZIA ENTRATE 2026: LA NUOVA GUIDA

È disponibile l'edizione di settembre 2026 della Guida "I servizi dell'Agenzia delle Entrate", il vademecum che raccoglie in un unico documento le principali attività che cittadini, contribuenti e professionisti possono svolgere attraverso il sito dell'Amministrazione finanziaria, tramite l'area riservata o gli altri canali di assistenza.

La Guida ha un'impostazione soprattutto pratica: accompagna il contribuente nelle diverse situazioni in cui può essere necessario rivolgersi all'Agenzia, dalla richiesta del **codice fiscale** alla registrazione di un contratto di locazione, dalla dichiarazione dei redditi ai rimborsi, fino alla successione.

Un'attenzione particolare è riservata ai **servizi online dell'Agenzia delle Entrate**, che consentono di svolgere numerose operazioni senza recarsi fisicamente in ufficio.

La nuova Guida costituisce una mappa dei principali servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.

Le attività illustrate riguardano, tra le altre cose:

- assistenza e contatti con gli uffici;
- accesso ai servizi telematici;
- deleghe e persone di fiducia;
- codice fiscale, tessera sanitaria e partita IVA;
- registrazione di atti e contratti;
- rimborsi e pagamenti;
- cassetto fiscale e consultazioni;
- servizi catastali e ipotecari;
- dichiarazione dei redditi e successioni;
- certificati;
- servizi dedicati agli intermediari fiscali.

L'obiettivo è permettere al contribuente di individuare **quale servizio utilizzare ed attraverso quale canale**, privilegiando quando possibile le procedure telematiche.

Come accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate

Una parte consistente delle operazioni fiscali può essere effettuata attraverso l'**area riservata dell'Agenzia delle Entrate**.

Per accedere, le persone fisiche possono utilizzare le proprie credenziali **SPID, CIE o CNS**. Una volta autenticato, il contribuente può utilizzare numerosi servizi senza recarsi allo sportello.

Tra le operazioni illustrate nella Guida figurano, ad esempio, la presentazione della **dichiarazione precompilata**, l'invio di documenti, la registrazione di determinati contratti e la presentazione della dichiarazione di successione.

Quando il servizio online non è sufficiente, rimangono disponibili diversi canali di assistenza: contatto telefonico, richiamata, e-mail, Sms, videochiamata ed appuntamento presso gli Uffici.

La Guida ricorda, inoltre, la possibilità di registrare i propri recapiti e di ricevere determinate comunicazioni attraverso i canali digitali, compresa l'**app IO**.

Persona di fiducia e delega unica: come funzionano

La digitalizzazione dei servizi pone un problema concreto per chi non è in grado di utilizzare autonomamente gli strumenti telematici. Per questa ragione è prevista la possibilità di autorizzare una **persona di fiducia** ad utilizzare i servizi online nell'interesse del contribuente.

L'abilitazione può essere richiesta attraverso differenti modalità indicate dall'Agenzia, tra cui l'area riservata e l'Ufficio.

Un capitolo specifico è dedicato anche alla **delega unica**, che permette al contribuente di affidare ad un intermediario, ad esempio un commercialista od un Caf, l'accesso a più servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Le nuove modalità della delega unica sono operative dall'8 dicembre 2025, come risulta anche dagli avvisi dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Codice fiscale, tessera sanitaria e partita IVA: i servizi disponibili

La Guida dedica una sezione alle operazioni relative a **codice fiscale, tessera sanitaria e partita IVA**.

Sono indicate le procedure per chiedere l'attribuzione del codice fiscale e per ottenere nuovamente la tessera sanitaria in caso, ad esempio, di furto, smarrimento, deterioramento o mancato recapito.

Tra i servizi disponibili rientra anche quello che consente ai genitori, quando necessario, di chiedere online il **codice fiscale di un neonato**, qualora non sia stato ancora attribuito dal Comune.

Per chi svolge un'attività economica vengono invece riepilogate le modalità per **aprire, modificare o chiudere una partita IVA**. Restano inoltre disponibili servizi ad accesso libero per controllare la validità di un codice fiscale o di una partita IVA.

Contratti di locazione ed atti: cosa si può registrare online

Per la **registrazione dei contratti di locazione** è disponibile il servizio telematico RLI.

Lo strumento non serve soltanto per la prima registrazione: permette anche di gestire diversi adempimenti successivi relativi al contratto, come proroghe, cessioni, subentri, risoluzioni e variazioni del canone, oltre al pagamento delle relative imposte.

Con il servizio **RAP – Registrazione Atti Privati** possono invece essere registrate online alcune ulteriori tipologie di atti, tra cui i contratti di comodato ed i preliminari di compravendita.

Quando non è possibile utilizzare la procedura telematica prevista per il proprio caso, resta la possibilità di rivolgersi all'Ufficio.

Rimborsi fiscali ed IBAN: come ricevere le somme

La Guida chiarisce anche cosa deve fare il contribuente che ha versato **imposte superiori a quelle effettivamente dovute**.

A seconda della situazione, il rimborso può derivare direttamente dalla dichiarazione dei redditi oppure essere richiesto mediante un'apposita istanza.

Attraverso il **cassetto fiscale** è possibile verificare le informazioni relative ai rimborsi. Per rendere più rapido l'accredito, il contribuente può inoltre comunicare all'Agenzia il proprio **IBAN** attraverso il servizio dedicato.

Una sezione specifica riguarda i rimborsi spettanti a contribuenti deceduti e gli adempimenti che possono essere effettuati dagli eredi.

Pagamenti con F24 e correzione degli errori

Per il versamento di imposte, contributi ed altre somme resta centrale il **modello F24**.

La Guida riepiloga i diversi canali attraverso i quali il modello può essere presentato e richiama gli strumenti messi a disposizione sul sito dell'Agenzia per individuare il **codice tributo** da utilizzare.

In caso di errore, per alcune tipologie di dati è possibile ricorrere al servizio **Civis**, evitando così di doversi recare presso un ufficio per chiedere la correzione.

Il **cassetto fiscale** rappresenta uno dei principali punti di accesso alla posizione tributaria del contribuente.

Nell'area riservata è possibile consultare numerose informazioni, tra cui dati anagrafici, dichiarazioni presentate, versamenti, rimborsi, atti registrati, comunicazioni dell'Agenzia ed eventuali crediti.

Sempre online è possibile accedere ai servizi relativi alle **fatture elettroniche**. Gli operatori IVA dispongono, in particolare, del portale "Fatture e Corrispettivi" per la gestione e la consultazione dei documenti fiscali di propria competenza.

Catasto ed immobili: visure, mappe e planimetrie online

La digitalizzazione interessa anche i **servizi catastali ed ipotecari**.

Attraverso i servizi dell'Agenzia è possibile consultare, secondo le modalità previste per ciascuna funzione, dati catastali, rendite, mappe e planimetrie.

In presenza di informazioni non corrette negli archivi catastali è inoltre possibile chiedere una rettifica.

Le **ispezioni ipotecarie** permettono invece di verificare le formalità relative agli immobili, come compravendite, iscrizioni ipotecarie e cancellazioni. Sono disponibili anche servizi per verificare lo stato di cancellazione di un'ipoteca e consultare la cartografia catastale.

Tra i servizi fiscali maggiormente utilizzati rientra la **dichiarazione dei redditi precompilata**, attraverso la quale il contribuente trova già inserite numerose informazioni in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

La Guida affronta anche la **dichiarazione di successione telematica**, oltre ai controlli sulle dichiarazioni ed alle comunicazioni di irregolarità.

Per queste ultime, il contribuente può utilizzare il canale **Civis** per chiedere assistenza e fornire chiarimenti.

In presenza di una cartella di pagamento è invece importante distinguere la natura della richiesta: alcune questioni riguardano le modalità di pagamento e rientrano nelle competenze dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre per chiarimenti sulle somme richieste occorre fare riferimento all'ente creditore competente.

L'Agenzia rilascia diverse tipologie di **certificati fiscali**, tra cui documenti relativi alla situazione reddituale, ai debiti tributari, ai carichi pendenti, agli immobili ed alla residenza fiscale.

In base al certificato richiesto, l'istanza può essere presentata online, tramite Pec oppure presso un Ufficio. Per alcuni documenti possono essere dovuti l'imposta di bollo ed i tributi speciali.

Attraverso l'area riservata è inoltre possibile ottenere il **certificato digitale di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA**.

L'ultima parte della Guida è dedicata soprattutto a **commercialisti, Caf ed altri intermediari fiscali**.

Sono illustrate le procedure per l'abilitazione ad Entratel, la trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei documenti, l'utilizzo dei servizi delegati dai contribuenti e l'acquisizione dei dati contenuti nel cassetto fiscale.

Sono affrontate anche procedure più specifiche per i professionisti, come l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati al **visto di conformità**.

Per il contribuente questa sezione è utile soprattutto per comprendere quali operazioni possono essere affidate ad un professionista e quali autorizzazioni sono necessarie per consentirgli di operare.

DOMANDE E RISPOSTE

“Un cittadino italiano, fiscalmente residente in Italia, non ha partita Iva e svolge attività ciclistica dilettantistica per una società con sede nel Regno del Bahrain, percependo un compenso non soggetto a ritenute alla fonte, né a versamenti previdenziali, superiore a 5.000 euro, ma inferiore a 15.000 euro. Si chiede se questo soggetto abbia diritto all'esenzione fiscale per i compensi da lavoro sportivo dilettantistico fino a 15.000 euro all'anno, e se il compenso superiore a 5.000 euro faccia scattare l'obbligo di versamento dei contributi Inps.”

Per la tassazione applicabile agli sportivi dilettanti, si deve fare riferimento alla Riforma dello Sport, operata principalmente dal D. Lgs. 36/2021. In particolare, vanno presi in considerazione gli articoli 2 e 36 del Decreto citato, e non più l'articolo 67 del Tuir, DPR 917/1986. Premesso ciò, ai fini fiscali, si ritiene che l'esenzione prevista dall'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021, che esclude dalla base imponibile Irpef i compensi da lavoro sportivo dilettantistico fino a 15.000 euro annui, sia espressamente circoscritta ai compensi percepiti nell'area del dilettantismo. Secondo l'art. 2 del Decreto citato, per “settore dilettantistico” si intende il settore di una Federazione sportiva nazionale o di una Disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico. Nel caso in esame, la società committente non rientra nelle categorie citate e, pertanto, i compensi percepiti dal residente italiano sono tassabili al 100%, non godendo dell'esenzione. Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, invece, non ci sono chiarimenti specifici per il caso in esame. Si ritiene utile, perciò, un confronto diretto con la sede Inps di competenza. Ciò premesso, operando nel settore dilettantistico, con committente estero, la disciplina contributiva speciale prevista dal D. Lgs. 36/2021 (art. 35) si ritiene non applicabile; tuttavia, in un'ottica prudenziale, lo sportivo potrebbe iscriversi alla gestione separata Inps e versare i contributi dovuti sui redditi percepiti.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

